



Linee guida tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia

e

la Procura della Repubblica di Civitavecchia

in data 12 gennaio 2019 sono state sottoscritte Linee Guida di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia, essendo stato ritenuto opportuno adottare delle linee guida comuni in materia di negoziazione assistita ai sensi D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (art. 6).

PREMESSO

- che l'art. 473-bis. 49 c.p.c. introdotto dal Dlgs 10/10/2022 n. 149 (cd. Legge Cartabia), ha previsto il cumulo delle domande di separazione e divorzio nei procedimenti contenziosi;
- che con Ordinanza n. 28727 del 16/10/2023, la Corte di cassazione è intervenuta ai sensi dell'art. 363 bi c.p.c., dirimendo la questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio, affermando il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis. 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio";

che la citata Riforma, come evidenziato nella relazione illustrativa, ha inteso valorizzare la procedura di negoziazione assistita "riconoscendone l'esperibilità in aree prima precluse o mediante contenuti prima non consentiti" contribuendo ad attuare "se non già una vera e propria giurisdizione forense (...) quanto meno una forma di giustizia complementare realizzata attraverso il costruttivo apporto degli avvocati";

che la giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite, ha in ultimo ribadito con la sentenza n. 2075 del 19/1/2024 quanto già affermato con sentenza n. 36507 del 9/12/2022 in ordine alla "funzione di grande rilievo sociale dell'avvocato" e alla necessità che non possa svolgersi l'esercizio della giurisdizione "senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà".

Tutto ciò premesso

L'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia e la Procura della Repubblica di Civitavecchia, di concerto tra loro, al fine di promuovere e agevolare il cumulo degli accordi di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'esito della sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita sottoscritta dalle parti e dai difensori, siglano detta integrazione alle Linee Guida sopra richiamate prevedendo le modalità di presentazione degli accordi contestuali di separazione e di divorzio.

Vengono integrate come segue:

- 1) In caso di deposito contestuale di accordi separativi e divorzili raggiunti con la negoziazione assistita, al maturarsi del presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b l. 898/70 e seguenti modifiche, le parti si impegnano a depositare istanza congiunta contenente la

dichiarazione di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni tutte formulate nel sottoscritto accordo di divorzio già in atti, entro e non oltre il termine di ulteriori 30 giorni a decorrere dallo spirare del termine di 6 mesi previsti dal citato art. 3 n. 2 lett. b) 1. 898/70 e seguenti modifiche.


a) Qualora invece, le parti non presentino nel suddetto termine l'istanza di cui al precedente punto 1) l'accordo di divorzio dovrà considerarsi come non proposto e l'Ufficio procederà all'archiviazione del fascicolo limitatamente a detta richiesta.

b) Resta inteso che qualora venga emessa l'autorizzazione/nulla osta sull'accordo di divorzio a seguito della presentazione dell'istanza congiunta di cui al precedente punto 1) la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio avranno effetto dalla data di detta istanza congiunta.

In allegato la scheda di sintesi per il deposito cumulativo della domanda di separazione e divorzio (Allegato A)

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dr. Alberto Liguori



IL PRESIDENTE COA

Avv. Mary Domirici

